

VENETO BANCA E POPOLARE VICENZA: CHE FARE DOPO IL DECRETO LEGGE

L'analisi dell'avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori

Sommario

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	1
LE PROSPETTIVE PER I RISPARMIATORI	2
“NOTA BENE” PER I RISPARMIATORI	3

Il 25 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge *'Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa'*.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

In primo luogo, si sottolinea che **la cornice legislativa e regolamentare non è oggi completa**, sia perché il Parlamento è libero entro 60 gg. di approvare il Decreto Legge con delle modifiche e sia perché il DL prevede l'emanazione di decreti attuativi che definiranno vari elementi della liquidazione coatta amministrativa e della cessione in favore di Intesa, sia pure all'interno di una serie di paletti descritti nel medesimo DL.

Tuttavia, ad oggi, gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati azzerati devono di sicuro tenere conto delle seguenti norme. Il Decreto prevede essenzialmente tre soggetti:

- 1) **Le due banche venete** in liquidazione coatta amministrativa,
- 2) **Banca Intesa** che è il cessionario, ossia l'acquirente di una rilevante parte sana delle banche in liquidazione e
- 3) **La Società per la Gestione di Attività S.p.A.** che è la società partecipata dallo Stato a cui vengono assegnati i crediti deteriorati per poter procedere al recupero almeno parziale degli stessi.

L'art.2 comma 2 del Decreto afferma che il passivo delle due banche in liquidazione riguarda i creditori non ceduti. Subito dopo, l'art. 3 comma 1b) sancisce che rimangono esclusi dalla cessione in favore di Intesa *"i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinati, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; comma 1c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività"*. Questo **significa che gli azionisti, gli obbligazionisti subordinati e addirittura anche chi aveva firmato la transazione del 15%, non potranno agire**

contro Intesa per recuperare quanto dovuto in base alla vendita illegittima delle azioni o delle note transazioni.

É ribadito più volte che il cessionario Banca Intesa risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro di ciò che è oggetto di cessione.

É previsto che i crediti di Intesa e del Ministero, per tutte le anticipazioni finanziarie fatte, siano pagati subito dopo i crediti prededucibili e prima di tutti gli altri crediti: questo implica che **le due banche in liquidazione coatta amministrativa avranno pochi denari per riparti in favore di molti altri creditori, specie chirografari.**

Addirittura il contratto di cessione potrà prevedere il diritto di Intesa a retrocedere (ossia a restituire) alla banca in liquidazione *“partecipazioni detenute da società che, all’avvio della liquidazione coatta, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate [...]”*. Tale norma, unita al fatto che l’offerta di Intesa include espressamente nel perimetro dell’acquisto *“anche il contributo delle partecipazioni in Banca Apulia S.p.A. e Banca Nuova S.p.A.”*, lascia intendere che sarà **importante attendere la conversione del DL ed i decreti attuativi per verificare se queste due controllate, probabilmente rimarranno in bonis e non andranno in l.c.a.**, come invece imporrebbe l’art.101 del TUB, secondo cui le società controllate entrano anche esse in procedura.

Ancora, è previsto che il Ministero dell’Economia, con decreto, preveda la cessione dei crediti deteriorati per circa 17,4 miliardi di euro, in favore della SGA S.p.A., che provvederà ad agire per il recupero di tali somme, da cui **si conta, secondo la relazione tecnica del Ministero, di poter incassare circa 9 miliardi di euro, che però saranno destinati in via privilegiata al rimborso dello Stato** e quindi gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati non possono fare affidamento su questa importante voce di attivo.

Infine, è previsto che soltanto in favore delle persone fisiche che abbiano acquistato nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti e solo per gli acquisti avvenuti entro la data del 12 giugno 2014, sarà previsto un ristoro a carico del Fondo di solidarietà creato dopo la risoluzione delle 4 banche Etruria ed altre. **L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario dovrà esser presentata entro il 30.9.2017** (pertanto appare opportuno richiedere al più presto in banca i documenti che comprovano i propri acquisti di obbligazioni subordinate).

Infine, l’art. 83 c.3 del Testo Unico Bancario dispone che **non può essere promossa e né proseguita alcuna azione nei confronti delle banche poste in l.c.a.** (salvo quelle per l’insinuazione allo stato passivo).

LE PROSPETTIVE PER I RISPARMIATORI

A fronte di tanto, **il Decreto Legge è costruito in maniera tale da rendere concreto il rischio che le due banche, Veneto e BPVI in liquidazione coatta amministrativa, rimangano verosimilmente prive delle risorse necessarie per rispondere dei danni cagionati** agli azionisti ed agli obbligazionisti subordinati azzerati (ad esempio, è previsto che il credito dello Stato per i pagamenti fatti ad Intesa,

gravi sulle due bad bank, con grado di privilegio rispetto a tutti gli altri creditori!), si propone la seguente reazione giuridica a questo decreto:

- 1) **Promuovere un'unitaria azione giudiziale civile contro Banca d'Italia e Consob** per chiedere al tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di questi enti per negligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e per omesso tempestivo controllo nei confronti di Veneto banca e Banca Popolare di Vicenza, anche ai sensi dei principi giuridici sanciti dalla Cassazione Civile con sentenza n. 23418 del 17.11.2016, che richiama anche le precedenti pronunce rilevanti sul tema.
- 2) Contestualmente **promuovere un'unitaria azione giudiziale civile contro Banca Intesa e la Società per la Gestione di Attività S.p.A.**, ovviamente chiedendo nel corso del giudizio, l'accertamento in via incidentale della incostituzionalità di talune norme del Decreto Legge per violazione degli artt. 24 e 47 della Costituzione. Se sarà dichiarata l'incostituzionalità (fra le altre) delle norme del DL che vietano agli azionisti e obbligazionisti subordinati di far valere le proprie ragioni nei confronti di Intesa, allora sarà possibile chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare che Intesa debba rispondere per l'illegittima vendita dei titoli fatta dalle banche venete e dalle loro controllate.
- 3) **Fare istanza di ammissione al passivo della Veneto Banca e BPVI in liquidazione coatta amministrativa** (ma – sia chiaro - nel senso di cercare di far valere anche per gli azionisti la qualità di creditori per gli illeciti subiti, perché l'azionista di per sé non è un creditore e non ha titolo per essere ammesso al passivo).

All'esito dei decreti attuativi e del contratto di cessione, si potrà comprendere con chiarezza se le due controllate **Banca Apulia e Banca Nuova** rimarranno fuori dalla l.c.a., in deroga a quello che prescrive l'art.101 del TUB (secondo cui anche le controllate entrano in procedura), e, in quel caso, si potrà agire o continuare ad agire anche contro di queste ultime.

“NOTA BENE” PER I RISPARMIATORI

Infine, riteniamo utile che tutti i cittadini sappiano che in questo Decreto legge si è previsto anche quanto segue:

- 1) **Vari miliardi di euro riconosciuti al cessionario Intesa**, di cui è peraltro impossibile fare oggi stima precisa, atteso che il DL prevede la possibilità che ...strada facendo Intesa possa chiedere somme ulteriori.
- 2) **Deroghe in materia ambientale ed urbanistica per gli immobili trasferiti ad Intesa:** *“non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile”.*



- 3) **Deroga sostanziale al principio di cessione con una gara:** *“Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell’ambito di una procedura, anche se svolta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente.”*
- 4) **Deroghe in materia di antitrust:** *“Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale.”*
- 5) **Vantaggi fiscali:** *“agli atti aventi ad oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.*

Come ha chiarito la Presidente Mara Colla, Confconsumatori, insieme alle altre associazioni, promuoverà **a breve proposte tecniche e di politica consumerista che saranno presentate al Ministero ed a Banca Intesa per salvaguardare le ragioni degli oltre 210 mila azionisti e obbligazionisti subordinati** che hanno visto bruciare circa 11,2 miliardi di euro dei propri risparmi. I costi di tali proposte saranno di certo inferiori ai costi che deriverebbero dalla sfiducia generalizzata in un sistema finanziario che scarica i propri illeciti e le proprie negligenze ed inefficienze solo sui risparmiatori e sui dipendenti.

Inoltre, Confconsumatori continuerà a tenere aggiornati i risparmiatori sull’evolversi della vicenda.

Avv. Antonio Pinto
Ufficio legale nazionale Confconsumatori